

Fondazione Clementina Calzari Trebeschi

STATUTO
DELLA FONDAZIONE

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata “FONDAZIONE CLEMENTINA CALZARI TREBESCHI - ENTE DEL TERZO SETTORE”, con sede legale a Brescia. La Fondazione opera nell’ambito della Provincia di Brescia.

ART. 2

SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione non persegue finalità di lucro, persegue finalità di utilità e solidarietà sociale nel campo dell’educazione e dell’attività culturale svolgendo in via principale:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 lettere d), f) e i), e s.m.i. e, in via secondaria e residuale:
- beneficenza, sostegno a distanza mediante erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata. L’attività della Fondazione consiste in particolare nello sviluppo, organizzazione, conservazione e incremento della biblioteca storica istituita il 22.6.1974 per onorare, nel nome di una delle vittime, i caduti della strage di Piazza della Loggia e della successiva sezione scientifica inaugurata nel 1984 e intitolata ad Alberto Trebeschi e nell’attività culturale, il tutto in funzione dell’educazione democratica e antifascista dei giovani tramite l’informazione, la documentazione e la ricerca nel campo della cultura storica e scientifica.

In particolare, la Fondazione cura:

- la promozione di convegni, conferenze, dibattiti e seminari;
- la produzione e diffusione, anche “on line”, di giornali e materiali, anche audiovisivi, di informazione e documentazione;
- l’attività di ricerca e di informazione.

In ogni caso la Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.. L’Istituzione persegue le proprie finalità statutarie nell’ambito territoriale della Provincia di Brescia.

ART. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale è costituito dal fondo di dotazione, consistente:

- nella biblioteca storica e scientifica composta di oltre 15.000 volumi e dalla raccolta di 70 periodici per un valore di lire 170.000.000;
- nelle attrezzature della biblioteca come da inventario per un valore di lire 20.000.000;
- nella somma di denaro di lire 10.000.000.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a titolo di

incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

ART. 4

MEZZI FINANZIARI - PATRIMONI DESTINATI A SPECIFICO AFFARE

La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali;
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che nei casi consentiti dalla legge ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale la Fondazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nei limiti di legge anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore nei limiti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

La Fondazione ETS potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447 bis e sg. del c.c. a norma dell'art. 10 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. La responsabilità per le obbligazioni assunte in nome e conto della Fondazione è regolata dalla legge.

ART. 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente e il Consiglio di Presidenza;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) La Commissione Culturale;
- d) L'Organo di Controllo e il Collegio dei Revisori o Revisore dei Conti;
- e) L'Assemblea degli Amici della Fondazione.

Gli incarichi dei componenti gli organi sopra descritti sono gratuiti, fatta eccezione per i Revisori dei Conti cui può essere attribuito un compenso nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Ai componenti gli organi sopra descritti è tuttavia riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti connessi all'incarico assunto.

ART. 6

PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri componenti, a maggioranza di voti dei presenti, nella seduta di insediamento.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità vengono eletti il Vice Presidente e il segretario della fondazione, che costituiscono, con il Presidente, il Consiglio di Presidenza.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

ART. 7

COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede le Amministrazione e cura deliberazioni;
- b) cura l'esecuzione delle attività delegate dal Consiglio di Amministrazione al Consiglio di Presidenza;
- c) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- d) in casi eccezionali di necessità e urgenza e ogni qual volta non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve sottoporre gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella prima seduta da convocare senza ritardo.

Il Consiglio di Presidenza:

- a) cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, corredandoli delle relative relazioni di accompagnamento;
- b) sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, in particolare dà attuazione alle proposte della Commissione Culturale;
- c) provvede - sulla base delle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta - all'ordinaria amministrazione della Fondazione.
In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri, Presidente compreso.

L'Assemblea degli Amici della Fondazione provvederà a nominare sette componenti il Consiglio stesso con deliberazione a maggioranza dei suoi componenti.

Altri due membri del Consiglio saranno designati dal Comune di Brescia.

I consiglieri possono essere sempre rieletti.

ART. 9

DURATA E RINNOVO DEI COMPONENTI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un triennio.

Entro il termine di scadenza del Consiglio deve essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'Assemblea non provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione entro un anno dalla scadenza del Consiglio in carica, il nuovo Consiglio sarà composto di 3 (tre) membri tutti designati dal Comune di Brescia.

Sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione scaduto può operare solo per l'ordinaria gestione.

ART. 10

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

In caso di cessazione della carica per dimissioni, impedimento permanente o altre cause, di uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione mediante cooptazione deliberando con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

I membri cooptati resteranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e potranno essere riconfermati.

In caso di cessazione della carica di un consigliere nominato dal Comune di Brescia la sua sostituzione spetterà al Comune medesimo.

ART. 11

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, di cui una per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si riunisce inoltre ogni qualvolta ve ne sia bisogno sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri. Le adunanze sono indette con invito scritto, a mezzo lettera, e-mail o fax, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accordo unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in più luoghi, siano essi contigui o distanti, purché tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione (in via esemplificativa: audio/audio-video conferenza) e con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 12

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo il caso di cui alla lettera f) dell'art. 13 per il quale occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il segretario della Fondazione provvede alla stesura del verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Il verbale dell'adunanza è redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Ove lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione può invitare alle proprie sedute soggetti appartenenti alla Commissione Culturale, al Collegio dei Revisori, ovvero all'Assemblea degli Amici della Fondazione con funzioni esclusivamente consultive o propositive.

ART. 13

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Ente ed inoltre:

- a) redigere ed approvare il bilancio o il rendiconto annuale e comunque i documenti contabili ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017;
- b) nominare, nella seduta di insediamento, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- c) nominare i componenti della Commissione Culturale;
- d) conferire la qualifica di membro dell'Assemblea degli Amici della Fondazione;
- e) deliberare il conferimento, a consiglieri e/o a terzi, di speciali procure per il compimento di singoli atti di ordinaria amministrazione specificamente determinati;
- f) approvare modifiche statutarie strettamente necessarie per intervenute modifiche normative fermo lo scopo della Fondazione.

ART. 14

ASSEMBLEA DEGLI AMICI DELLA FONDAZIONE

Costituiscono l'Assemblea degli Amici della Fondazione le persone che, condividendo le finalità della Fondazione, forniscono alle attività dell'Ente sostegno economico e/o supporto di attività operativa e/o consultiva.

La qualifica di Amici della Fondazione compete:

- a coloro che hanno costituito il Comitato Promotore della Fondazione con l'atto 15.6.1974 n. 19082/1368 rep. notaio Barzellotti;
- a coloro che hanno svolto la funzione di amministrazione del detto Comitato e della biblioteca "Fondazione Clementina Calzari Trebeschi";
- a coloro che hanno fatto parte delle commissioni culturali della medesima biblioteca;
- a coloro che ricevono tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione in considerazione dell'apporto economico e/o di consulenza e professionalità prestati alla Fondazione per almeno tre anni.

La qualifica di Amico della Fondazione si acquista solo previa delibera del Consiglio di Amministrazione e si perde, sempre su delibera del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui l'Amico della Fondazione si venga a trovare in situazioni incompatibili con le finalità e i principi posti a base della Fondazione.

Gli Amici della Fondazione vengono iscritti in apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Presidenza della Fondazione.

L'Assemblea nomina al proprio interno un Presidente con il compito di coordinare le attività di sostegno da realizzarsi in favore della Fondazione.

Il Presidente dell'Assemblea degli Amici della Fondazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato nel suo incarico.

L'assemblea degli Amici può deliberare note consultive e di indirizzo delle attività della Fondazione non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea può chiedere conseguentemente di essere ammesso a partecipare alle

riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione allo scopo di presentare iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività dell'istituzione o per concretizzare le funzioni consultive tipiche dell'Assemblea; il Presidente può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ne viene richiesto.

L'Assemblea degli Amici della Fondazione è convocata almeno ogni tre anni per la nomina del Consiglio di Amministrazione; può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione della Fondazione o il Presidente dell'Assemblea stessa lo ritenga necessario.

ART. 15

COMMISSIONE CULTURALE

La Commissione Culturale è composta dal Consiglio di Presidenza della Fondazione e da otto a quindici membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone esperte nelle discipline inerenti gli scopi della Fondazione e precisamente quattro per la Sezione Storica e quattro per la Sezione Scientifica. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La Commissione si riunisce di norma una volta al mese e fornisce, a richiesta o di propria iniziativa, pareri e consulenze circa le attività poste in essere dalla Fondazione e specificamente:

- propone la scelta di libri, giornali, riviste e altri materiali per l'aggiornamento e l'incremento della biblioteca;
- propone le iniziative opportune alla promozione culturale e alla educazione democratica e anti-fascista dei giovani dentro e fuori la scuola;
- propone il calendario delle iniziative finalizzate allo sviluppo dell'attività della Fondazione.

ART. 16

LIBRI E REGISTRI

Gli organi collegiali di cui ai precedenti articoli possono riunirsi sia nella sede della Fondazione che altrove.

I verbali delle riunioni di detti organi sono scritti su appositi libri e registri e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

La Fondazione a sensi di legge tiene:

- a) il Registro dei Volontari, ove se ne avvalga, intendendosi per volontari coloro che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e in particolare coloro che svolgono con regolare periodicità attività di servizio alla Biblioteca o di tenuta della contabilità;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Libro delle decisioni dell'Organo di controllo e del Collegio dei Revisori;
- d) il Libro delle decisioni dell'assemblea degli Amici della Fondazione.

ART. 17

ORGANO DI CONTROLLO - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ai sensi di legge, in conformità al disposto dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., è nominato un Organo di controllo anche monocratico per lo svolgimento delle funzioni ivi indicate; esso potrà esercitare anche la revisione legale dei conti, purché sussista il requisito dell'iscrizione nell'apposito Registro.

La funzione di revisione legale dei conti, facoltativa o obbligatoria, è assunta da un Revisione Unico o da Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine dei

Dottori Commercialisti di Brescia e iscritti nel registro dei Revisori legali con durata in carica 3 (tre) anni e possibilità di riconferma.

Tale organo provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa e redige apposite relazioni sui bilanci e può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio d'esercizio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Entro il 31 dicembre di ogni anno approva altresì il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere altresì il bilancio sociale e a darne adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Le rendite del patrimonio della Fondazione e i contributi ad essa attribuiti sono destinati alle spese per l'aggiornamento e incremento della biblioteca e a quelle per lo svolgimento dell'attività culturale e delle altre attività statutarie.

ART. 19

SCIoglimento

L'estinzione della Fondazione può avvenire esclusivamente secondo le modalità indicate negli articoli 27 e seguenti del Codice Civile.

In caso di scioglimento, esperite le operazioni di liquidazione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, al Comune di Brescia ovvero ad enti del Terzo settore individuati dal Consiglio di Amministrazione con il parere vincolante del Comune di Brescia, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20

NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto si intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni, le disposizioni del Codice del Terzo Settore e s.m.i. e le altre disposizioni speciali vigenti in materia.

F.to Fulvio Bertolotti

F.to Giuseppe Marchetti [Pino]

F.to Maria Emanuela Tabaglio

F.to Camilla Barzellotti

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.

CASTENEDOLO, 17 OTTOBRE 2023.